12282/15

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

dott. Alfredo Maria Lombardi - Presidente – C.C. – 18.2.2015

dott. ssa Grazia Lapalorcia Sentenza N. 234

dott. Piero Savani R.G.N. 34074/2014

dott. Antonio Settembre

dott. Alfredo Guardiano -Relatore-

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Locri il 24.6.2014, nei confronti di Ventrice Carmelo, nato a Caulonia il 15.4.1945;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza adottata il 24.6.2014 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Locri non convalidava l'arresto di Ventrice Carmelo, operato da personale della Stazione dei CC. di Caulonia Marina il 21.6.2014, in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., 61, n. 1, 582, 585, co. 2, n. 2), c.p. commesso in Caulonia Marina.

Come si evince dal contenuto del provvedimento impugnato, nella mattina del 21.6.2014, alle ore 10.45 circa, una pattuglia dei CC. di Caulonia Marina, su richiesta della Centrale Operativa del Comando Compagnia dei CC. di Roccella Jonica, si era recata in Caulonia Marina, frazione Focà, dove, come segnalato dalla Centrale Operativa, una persona era stata vittima di lesioni personali, causate dall'utilizzo di un coltello.

Giunti sul posto gli agenti operanti avevano immediatamente individuato la vittima, Belcastro Rocco, che si trovava all'interno di un esercizio commerciale, presentando "visibili ferite da taglio sulla parte sinistra del corpo ed esattamente sul cuoio capelluto, sul lobo, sull'orecchio e sul braccio".

Dalle notizie fornite dal Belcastro e dalla moglie Siciliano Caterina, i militi avevano appreso che autore del ferimento era "tale Carmelo, soprannominato lo Zingaro", che il maresciallo Delacqua Francesco, informato telefonicamente da uno dei componenti della pattuglia, aveva identificato in Ventrice Carmelo, recandosi subito dopo presso la frazione di Focà, dove aveva individuato il suddetto Ventrice ad una distanza di dieci metri dall'esercizio commerciale innanzi indicato, provvedendo ad immobilizzarlo con l'ausilio del personale dell'Aliquota Radiomobile.

I carabinieri avevano anche proceduto, ai sensi dell'art. 352, co. 1, c.p.p., alla perquisizione personale del Ventrice, finalizzata alla

ricerca del coltello utilizzato per ferire la persona offesa, perquisizione che non aveva dato nessun esito, come nessun esito aveva dato la successiva perquisizione dell'abitazione del Ventrice e della bicicletta utilizzata da quest'ultimo per i suoi spostamenti, nonché il successivo sopralluogo esperito nella via ove si sarebbe consumata l'aggressione.

Il giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza di convalida, non convalidava l'arresto del Ventrice, ritenendo che nel caso di specie non sussistesse il requisito della "quasi flagranza", atteso che "all'individuazione dell'autore del gesto delittuoso si è giunti solo in ragione delle dichiarazioni della persona offesa ed il Ventrice non aveva indosso alcuna traccia del reato, atteso che il coltello utilizzato per il ferimento non è stato rinvenuto e gli indumenti indossati dall'arresto non recavano macchie di sangue o altre tracce del reato" (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato).

A sostegno di tale decisione il giudice procedente richiamava un orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto qualora la polizia giudiziaria abbia appreso il fatto non direttamente, ma dalla denuncia della persona offesa e abbia solo successivamente proceduto all'inseguimento del colpevole, dopo la consumazione dell'ultima frazione della condotta delittuosa e dopo un lasso di tempo significativo, utilizzato per raccogliere informazioni dalla stessa persona offesa e da altri soggetti. (cfr. Cass., sez. V, 31/03/2010, n. 190, rv. 247248; Cass., sez. VI, 20.4.2010, n. 20539, rv. 247379).

2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore

della Repubblica presso il tribunale di Locri, deducendo i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di inosservanza delle norme processuali, in cui sarebbe incorso il giudice procedente nell'affermare l'insussistenza della quasi flagranza.

A sostegno del suo assunto il pubblico ministero ricorrente, dopo avere proceduto ad una esaustiva ricostruzione dei fatti che hanno condotto all'arresto del Ventrice, evidenzia come gli agenti operanti, una volta ricevuta la notizia di un accoltellamento, riscontrata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni oculari, si fossero posti, nella immediatezza del fatto, sulle tracce del responsabile, senza soluzione di continuità, procedendo, infine, al suo arresto al alcune ore dal verificarsi dei fatti, all'esito dell'individuazione effettuata dal Belcastro, il quale, pur avendolo da subito indicato come "Carmelo lo Zingaro", aveva poi individuato con precisione il Ventrice in sede di riconoscimento fotografico.

Siffatta conclusione, rileva il pubblico ministero, appare conforme Ad altro orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio, specificamente richiamato nel ricorso, secondo cui lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità, sulla base degli elementi acquisiti attraverso l'attività di indagine espletata nell'immediatezza (cfr. Cass., sez. I, 24/11/2011, n. 6916, rv. 252915; Cass., sez. II, 10/11/2010, n. 44369, rv. 249169).

3. Con la requisitoria scritta depositata il 22.9.2014 il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso sia

rigettato, ritenendo che, tra i diversi orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità, sia da preferire quello fatto proprio dal giudice per le indagini preliminari, in quanto quello invocato dal ricorrente condurrebbe ad un apprezzamento di elementi probatori estranei alla *ratio* dell'istituto, caratterizzato, invece, da un'immediata, autonoma e diretta percezione del reato ovvero delle tracce di esso.

4. Ciò posto, ritiene il Collegio che sulla questione di diritto posta al suo esame si sia formato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che rende necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell'art. 618, c.p.p., per un intervento chiarificatore.

5. Il *thema decidendum*, come si è detto, attiene all'esatto significato da attribuire alla nozione di quasi flagranza nella commissione di un reato.

Si tratta, come è noto, di una delle forme che può assumere lo stato di flagranza, presupposto indefettibile per procedere all'arresto, obbligatorio (art. 380, c.p.p.) o facoltativo (art. 381, c.p.p.), dell'autore di un reato da parte della polizia giudiziaria (o del privato, nel caso contemplato dall'art. 383, c.p.p.), che l'art. 382, co. 1, c.p.p., dopo avere definito lo stato di flagranza in senso stretto, caratterizzante colui il quale viene colto nell'atto di commettere il reato, descrive come la condizione in cui versa "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".

La migliore dottrina penalistica ha evidenziato la mancanza di una sostanziale divergenza tra la nozione di quasi flagranza contenuta

nell'art. 237 del codice di rito del 1930 e quella di cui all'art. 382, c.p.p., attualmente in vigore, la sola variante tra le suddette previsioni normative essendo rappresentata dagli avverbi usati per delineare le due distinte ipotesi riconducibili a tale categoria (nella nuova disciplina "subito dopo", invece di "immediatamente dopo"; "immediatamente prima", piuttosto che "subito prima"), rimettendo alla giurisprudenza, in ultima analisi, il compito di definire con precisione significato della quasi flagranza.

Orbene, al riguardo va segnalata l'esistenza, da tempo, di un vero e proprio contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, che continua ad essere attuale.

5.1. Secondo un primo orientamento, infatti, non sussiste la condizione di cosiddetta "quasi flagranza" qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato, come nel caso in esame, per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi (cfr. Cass., sez. IV, 7.2.2013, n. 15912, rv. 254966).

Come si evidenzia nella motivazione di tale arresto, la Corte di cassazione "ha già altre volte osservato... che l'espressione utilizzata dall'art. 382 cod. proc. pen. "viene colto nell'atto di commettere il reato" sottolinea il carattere percettivo del rapporto esistente tra l'autore del reato e colui che ne ha cognizione. In particolare, secondo una recente pronuncia di questa Corte (sez. 3 13 luglio 2011, n. 34918, P. M. in proc. Z., rv. 250861) non sussiste la condizione di cosiddetta "quasi-flagranza" qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi. La pronuncia si richiama al prevalente orientamento, già espresso da Sez. 5, n. 19078 del 31/03/2010, Festa, Rv. 247248;

Sez. 6, n. 20539 del 20/04/2010, P.M. in proc. R., Rv. 247379; Sez. 2, n. 7161 del 18/01/2006, P.M. in proc. Morelli, Rv. 233345; Sez. 4, n. 17619 del 05/02/2004, P.M. in proc. Sakoumi ed altro, Rv. 228180; Sez. 5, n. 3032 del 21/06/1999, Carrozzino, Rv. 214473, secondo cui non sussiste lo stato di quasi flagranza, che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria trovi causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della stessa polizia giudiziaria, ma nella denuncia della persona offesa, o nelle indicazioni di terze persone o, ancora, in dichiarazioni confessorie dello stesso accusato. In tali casi, infatti, come esplicitato in particolare da Sez. 1, n. 6642 dell'11/12/1996, P.M. in proc. Palmarini, Rv. 207085, si richiederebbe inevitabilmente un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell'istituto, caratterizzato, invece, da un'immediata, autonoma e diretta percezione delle tracce del reato".

Nello stesso alveo interpretativo si colloca una più recente decisione, assunta dalla Prima Sezione, con la sentenza n. 43394, del 3.10.2014 (rv. 260527).

Come si legge in motivazione, "la provvisoria privazione del diritto fondamentale della libertà della persona, di iniziativa della polizia giudiziaria e in carenza di alcun provvedimento motivato della autorità giudiziaria, rappresenta, per vero, istituto di carattere affatto eccezionale e in tal senso è espressamente connotato dall'art. 13 Cost., comma 3. Le disposizioni della legge ordinaria e, segnatamente, del codice di rito, che disciplinano l'arresto sono, pertanto, di stretta interpretazione (art. 14 disp. gen., comma 1, approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 262).

Orbene, la dilatazione della nozione della quasi flagranza sino a prescindere dalla coessenziale correlazione tra la percezione

diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazione della libertà dell'autore del reato, deborda dall'ambito della interpretazione estensiva dell'art. 382 c.p.p., comma 1.

Attraverso progressivi slittamenti e assimilazioni tra l'ipotesi specifica dell'inseguimento (contemplata nella disposizione) e quelle (più generiche e, pertanto, differenti) delle ricerche ovvero, addirittura, delle investigazioni tempestive si finisce col contravvenire al tenore testuale della norma.

Gli è che il lemma inseguire denotante, con tutta la sua pregnanza, l'azione del "correre dietro chi fugge", e l'ulteriore requisito cronologico di immediatezza, "subito dopo il reato", richiesto dalla legge, postulano la necessità della correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo.

La conclusione si rinsalda alla luce della considerazione della *ratio legis*.

La eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell'arrestato.

Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procedenti all'arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza.

Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fondati sul piano affatto differente degli elementi investigativi assunti (ancorché

prontamente e magari anche in loco) dalla polizia giudiziaria, non offrono analoghe sicurezza e affidabilità di previsione".

5.2. A tale orientamento se ne contrappone uno di segno diametralmente opposto, richiamato dal pubblico ministero ricorrente, secondo cui la quasi flagranza presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà che pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito dagli agenti della sicurezza; in particolare, ricorre lo stato di quasi flagranza quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità.

Nel caso concreto, sottoposto all'esame della Corte, era stata confermata la convalida dell'arresto dell'imputato avvenuto 7 ore dopo i fatti incriminati, in seguito alle indagini svolte dalla polizia nel corso della mattinata, mentre l'indagato si era fatto trasportare in ospedale senza darsi alla fuga (cfr. Cass., sez. I, 11/06/2014, n. 28246).

Secondo tale orientamento, dunque, la nozione di inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere intesa in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita, esprimendo tale nozione un concetto comprensivo anche dell'azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle

vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti, come affermato in altro arresto dal Supremo Collegio, in una fattispecie in cui la Corte ha precisato che l'inseguimento può avvenire anche dopo un periodo di tempo necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche, ed ha ritenuto legittimo l'arresto eseguito dagli operanti intervenuti nell'immediatezza della commissione del fatto, i quali dopo circa quattro ore avevano trovato gli indagati sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari e dei correi (cfr. Cass., sez. II, 10/11/2010, n. 44369, rv. 249169; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. I, 24.11.2011, n. 6916, rv. 252915; Cass., sez. V, n. 2738/99; Cass., Sez. IV, n. 4348/2003; Cass., sez. IV, 20/6/2006, n. 29980).

6. A fronte dell'evidenziato contrasto appare, in conclusione, necessario l'intervento della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, al fine di indicare cosa debba intendersi con esattezza per quasi flagranza, legittimante l'arresto, questione la cui soluzione, a parere del Collegio, presuppone un chiarimento, tra l'altro, sul corretto significato da attribuire, nella prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata, a quegli elementi che la stessa giurisprudenza di legittimità, pur in presenza del suddetto contrasto, ritiene fondamentali nella costruzione della definizione della quasi flagranza, rappresentati dalla percezione dell'azione delittuosa e dall'inseguimento del reo da parte dei soggetti ai quali è conferito il potere di arresto.

P.Q.M.

Dispone la rimessione del ricorso di cui in premessa alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione

Così deciso in Roma il 18.2.2015.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addì 24 MAR 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise